



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 tel. 040 6751
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
PROTOCOLLO GENERALE		
Prot. N.	33358	
Data	31 OTT. 2007	
CLASSIFICA D'ARCHIVIO		
TS	GIA	3



CONSEGNATA A MANO

Trieste, 30 OTT. 2007

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO AMBIENTE

Prot. corr. 07-45741 169/06/2

Prot. gen. 185519

Oggetto: D.Lgs. 59/05 e s.m.i. – Determinazioni del Comune di Trieste in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Impianto siderurgico di Servola ubicato in via di Servola n. 1 – Trieste. Richiedente: Ditta Lucchini S.p.A..

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRIESTE,
 RAPPRESENTANTE DELLO STESSO COMUNE

Premesso che

con protocollo d'intesa concernente lo "sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste)", sottoscritto in data 20 gennaio 2003 dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dall'Autorità Portuale di Trieste, dall'Ente Zona Industriali di Trieste, dalla C.C.I.A.A. di Trieste, dall'Associazione Industriale di Trieste, dalla Lucchini S.p.A. e dall'AC.E.G.A.S. S.p.A., è stato raggiunto l'accordo sugli obiettivi e percorsi individuati nello stesso protocollo d'intesa ed è stato assunto l'impegno, da parte dei soggetti sottoscrittori, per la parte di rispettiva competenza ""ad avviare tutte le attività istruttorie necessarie al fine di pervenire in tempi brevi ad un "accordo di programma"";

con detto protocollo d'intesa del 20 gennaio 2003 si è, tra l'altro, convenuto che "vi siano le condizioni per arrivare ad un graduale superamento della siderurgia con un percorso che andrebbe a concludersi nel 2009 attraverso la realizzazione" degli interventi ivi specificati;

lo stesso protocollo d'intesa, al punto 8, prevede testualmente che "per gli impianti che rimarranno in esercizio fino al 2009, la Servola S.p.A. dovrà garantire, e argomentare con specifici programmi di attività ed investimento, una gestione che rappresenti un progressivo ed ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali";

con il successivo protocollo d'intesa concernente "le azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale di Servola (Trieste)", sottoscritto in data 14 ottobre 2003 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero delle Attività Produttive, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Lucchini S.p.A. e dalla Servola S.p.A., allo scopo di anticipare l'attuazione di quanto previsto dal citato punto 8 del protocollo d'intesa del 20 gennaio 2003, sono stati individuati gli impegni "al fine di procedere alla definizione di un Accordo Volontario per il progressivo ed ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali dello Stabilimento della Servola S.p.A. che, sulla base del Protocollo d'intesa del 20 gennaio 2003, rimarrà in esercizio fino al 2009";

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - Divisione VI - Rischio Industriale e IPPC, con nota prot. n. SA/RIS/2005/19032 del 26 luglio 2005, inviata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, ha manifestato perplessità in ordine alla competenza statale al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento siderurgico di Servola, precisando di aver chiesto - a tale proposito - un approfondimento all'Ufficio Legislativo, riservandosi di rendere noti i relativi esiti, che - a quanto consta - non sono ancora pervenuti;

con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2890 del 7 novembre 2005 - trasmessa al Comune di Trieste, su richiesta dello stesso, con nota regionale prot. ALP.10-6569-TS/INAT/31-2 del 17 febbraio 2006 - è stato preso atto della relazione (allegata alla stessa deliberazione) nella quale, per le ragioni ivi esposte, si perviene alla conclusione di ritenere "che gli interventi di risanamento proposti dalla Servola per la continuazione dell'attività oltre il 2009 debbano essere valutati nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da svolgersi in accordo con il Ministero dell'Ambiente e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati";



con nota prot. ALP.10-30556-TS/AIA/3 del 2 ottobre 2006 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, *"in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto"* ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste ed alla Lucchini S.p.A., l'intenzione di concludere uno specifico accordo ai sensi dell'art. 5, comma 20, del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. e, a tale scopo, ha predisposto la relativa bozza di accordo che ha sottoposto all'esame dei soggetti interessati;

con nota prot. n. DSA-2006-0029391 del 15 novembre 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha comunicato di ritenere valide le motivazioni concernenti l'accordo previsto dall'art. 5, comma 20, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. anche nella considerazione che *"nell'area industriale di Servola, oltre allo stabilimento siderurgico la cui competenza autorizzativa è regionale, insiste anche la centrale Elettra Holdings S.p.A. la cui autorizzazione integrata ambientale è di competenza statale (domanda presentata il 28 luglio 2006)"*;

il predetto Ministero ha fatto presente di essere *"nell'impossibilità di procedere alla definizione dell'accordo di cui sopra, in quanto tuttora in attesa della necessaria costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 comma 9 del D.Lgs. 59/05, indispensabile per la conduzione dei procedimenti di competenza di questa Amministrazione per l'istruttoria ed il rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali"*;

lo stesso Ministero *"resta comunque disponibile per ogni possibile forma di collaborazione per il coordinamento delle istruttorie di rispettiva competenza relative agli impianti coinsediati nello stesso sito"*;

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, con nota prot. ALP.10-4930-TS-AIA/3 del 7 febbraio 2007, inviata al Comune di Trieste, nell'informare della nota ministeriale del 15 novembre 2006 sopra indicata, ha comunicato che *"pertanto, la procedura di autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento della LUCCHINI S.p.A. prosegue senza la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 5, comma 20, del D.Lgs. n. 59/2005"*;



la stessa Regione, con note prot. n. ALP.10-15850-TS/AIA/3 del 16 maggio 2007, prot. n. ALP.10-21875-TS/AIA/3 del 9 luglio 2007, prot. n. ALP.10-25882-TS/AIA/3 del 20 agosto 2007 e prot. n. ALP.10-32475-TS/AIA/3 dd. 23 ottobre 2007, ha comunicato le convocazioni rispettivamente per i giorni 29 maggio 2007, 26 luglio 2007, 22 agosto 2007 e 30 ottobre 2007 delle relative Conferenze di Servizi per il rilascio della citata Autorizzazione Integrata Ambientale, senza convocare ad alcuna delle anzidette conferenze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

la Regione con nota prot. ALP.10-27864-TS/AIA/3 del 5 settembre 2006 ha tra l'altro comunicato al Comune di Trieste - oltre che al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Provincia di Trieste ed all'ARPA-FVG - l'avvenuta presentazione da parte della Lucchini S.p.A., in data 28 luglio 2006, della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, prevista dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i., per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti nello stabilimento siderurgico di Servola alle disposizioni del Decreto medesimo, trasmettendo copia della suindicata domanda unitamente alla relativa documentazione;

la predetta Regione con nota prot. ALP.10-29071-TS/AIA/3 del 24 settembre 2007 ha trasmesso le integrazioni inviate dalla Lucchini S.p.A. - ed in particolare la Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 del 28 febbraio 2007 relativa al Sistema di Gestione Ambientale - a seguito della richiesta fatta nella Conferenza di Servizi del 22 agosto 2007;

in relazione alle emissioni in atmosfera, provenienti dallo stabilimento siderurgico di Servola, sono pervenute al Comune di Trieste - oltre a moltissime segnalazioni da parte della popolazione residente nelle località prossime allo stabilimento anzidetto - varie comunicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e da ultimo quelle di seguito indicate:

-prot. n. 29117/07/ GEN-IV-I-D del 26 giugno 2007 che richiama la relazione dell'A.R.P.A. del 14 giugno 2007;

-prot. n. 32918/GEN-IV-I-D del 9 luglio 2007 che richiama la nota dell'A.R.P.A. prot. n. 3855 del 18 luglio 2007;

-prot. n. 44748/GEN IV-I-D del 4 ottobre 2007 che richiama la relazione del C.I.G.R.A. del 21 settembre 2007 trasmessa dal Sostituto Procuratore della Repubblica con nota prot. 4752/06 N.R. del 21 settembre 2007;

in ordine alle precitate emissioni in atmosfera sono pervenute al Comune di Trieste anche le comunicazioni dell'A.R.P.A.-F.V.G.-Dipartimento Provinciale di Trieste, di seguito indicate:

- prot. n. 5014/07/TM/IA/10 del 19 settembre 2007;
- prot. n. 5760/07/TM/IA/10 del 19 ottobre 2007;

è pervenuta al Comune di Trieste, inoltre, la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" prot. n. 47452/GEN-IV-I-D del 19 ottobre 2007 contenente osservazioni, ai sensi del comma 11 dell'art.5 del D.Lgs.59/05 e s.m.i., sulla documentazione trasmessa dalla Lucchini S.p.A. ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

l'art. 3 del D. Lgs. 59/05 e s.m.i. (contenente principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale) prevede che, "fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale", venga tenuto conto dei principi generali ivi indicati e, in particolare, del principio secondo il quale "non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi" (lett. b), principio che va correlato alla definizione di inquinamento contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto;

Fatte queste premesse,

OSSERVA QUANTO SEGUE

A) L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 2, lett. i, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tenuto conto del fatto che l'impianto siderurgico rientra tra quelli previsti nell'allegato V al citato D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. (All. V, n. 3, "acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio") - come viene confermato dalla Certificazione di Conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 del 28 febbraio 2007 relativa al Sistema di Gestione Ambientale - e del fatto che la centrale elettrica di cogenerazione denominata "Elettra", gestita dalla Elettra Holdings S.p.A., produttivamente connessa al predetto impianto siderurgico, rientra tra gli impianti



previsti nel medesimo allegato (All. V, n. 2, "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW").

L'ostacolo alla definizione dell'accordo previsto dall'art. 5, comma 20, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella mancata costituzione della commissione, di cui al comma 9 dello stesso articolo, è da ritenersi superato come è dimostrato dal fatto che con D.M. DEC/DSA/2006/1363 del 18 dicembre 2006 è stata nominata la commissione per la menzionata centrale elettrica denominata "Elettra".

B) Il procedimento, relativo all'istanza presentata dalla Lucchini S.p.A. il 28 luglio 2006 ed intesa al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Servola, ha come necessari presupposti l'accordo di programma previsto dall'art. 5, comma 20, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. e l'"accordo volontario", alla definizione dei quali si sono impegnati i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa ("*Sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste)*") del 20 gennaio 2003 ed il protocollo d'intesa ("*Azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale di Servola (Trieste)*") del 14 ottobre 2003 meglio specificati nelle premesse.

C) I citati protocolli d'intesa del 20 gennaio 2003 e del 14 ottobre 2003 obbligano i soggetti che li hanno sottoscritti e, in particolare, i Ministeri, la Regione, la Provincia, il Comune, la Lucchini S.p.A. e la Servola S.p.A. a rispettare il termine entro il quale devono cessare le attività siderurgiche dell'impianto (fine dell'anno 2009).

Rileva, a questo proposito, che - contrariamente a quanto affermato nella nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale prot. ALP 10-46901-TS/INAT/31-2 del 29 dicembre 2005 - la Giunta Regionale con la deliberazione n. 2890 del 7 novembre 2007 non "ha stabilito che la valutazione di tali interventi debba essere effettuata nell'ambito della autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" dato che la stessa Giunta si è limitata a prendere atto della relazione, la quale contiene una mera valutazione dell'Ufficio ("*si ritiene pertanto che gli interventi di risanamento proposti dalla Servola per la continuazione dell'attività oltre il 2009 debbano essere valutati nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*").

Peraltro, nella stessa relazione si riconosce che la ora indicata procedura sia "da svolgersi in accordo con il Ministero dell'Ambiente e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati".

D) Dall'esame delle sopra menzionate comunicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e dell'A.R.P.A.-F.V.G., i contenuti delle quali si hanno integralmente richiamati, risultano emissioni in atmosfera che determinano rischio per la salute umana e per l'ambiente. In particolare, sottolinea che, nelle indicate note del 26 giugno 2007 e del 19 luglio 2007, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" ha evidenziato l'inquinamento prodotto dalle emissioni di polveri, benzene ed IPA provenienti dal reparto cokeria dello stabilimento in esame, osservando come la componente delle cosiddette PM 10 "... rappresenti la principale fonte di inquinamento nella zona limitrofa allo stabilimento e che possa rappresentare rischi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso" e rilevando che lo stesso inquinamento può "... rappresentare rischi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso" e che "... si ritiene che i dati a tutt'oggi raccolti evidenzino una situazione estremamente preoccupante". La stessa l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" con la succitata nota del 4 ottobre 2007 ha ribadito le valutazioni espresse nelle precedenti note del 26 giugno 2007 e del 19 luglio 2007, nonché "la necessità di adottare idonei provvedimenti, atti a ridurre le emissioni di PM10 ed IPA, a salvaguardia della salute pubblica".

La predetta A.S.S. nella precitata nota del 19 ottobre 2007, nel fare le osservazioni in conformità al comma 11 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 ha, tra l'altro, testualmente evidenziato quanto segue:

"E' stato stimato dal CTU della Procura della Repubblica ing. Marco BOSCOLO che tali interventi sono "di pronta eseguibilità e di ottima efficacia" e che la loro completa attuazione può portare ad un abbattimento delle polveri totali pari al 45%.

La relazione dell'ing. BOSCOLO non consente però di valutare quale possa essere la riduzione quantitativa della frazione delle polveri inalabili né di altri importanti inquinanti quali gli IPA, nei loro cogeneri, ed il benzene.

Inoltre tali interventi appaiono molto dilazionati nel tempo; infatti nella migliore delle ipotesi, anche riducendo, per quanto tecnicamente possibile, i tempi previsti nei progetti sopraccitati, si può ritenere che l'abbattimento delle polveri totali possa avvenire appena nell'ottobre 2009



L'articolo n. 269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 prevede la possibilità di verifica del rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla messa in regime dell'impianto per cui dati attendibili sull'efficacia degli interventi, e validi, con riferimento alla loro interpretazione sulla base della normativa vigente, ferma restando la valutazione dell'aprile 2010, saranno disponibili appena all'inizio del 2011."

RILEVA CHE

per le suesposte considerazioni risulta del tutto illegittimo

- 1) procedere all'esame dell'istanza presentata dalla Lucchini S.p.A. il 28 luglio 2006 in quanto mancano i necessari presupposti costituiti dall'accordo di programma previsto dall'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. e dall'"accordo volontario", per la definizione dei quali i soggetti interessati, sottoscrittori dei Protocolli d'Intesa del 20 gennaio 2003 e del 14 ottobre 2003, si sono specificatamente impegnati;
- 2) procedere all'esame dell'istanza presentata il 28 luglio 2006 dalla Lucchini S.p.A. in quanto finalizzata alla continuazione dell'attività siderurgica dello stabilimento oltre la fine dell'anno 2009 e ciò in contrasto con gli obblighi assunti dai soggetti che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa del 20 gennaio 2003 e del 14 ottobre 2003 e, in particolare, con gli obblighi specificatamente assunti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Lucchini S.p.A. e dalla Servola S.p.A.;
- 3) procedere ad attività (ed in particolare all'esame dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Lucchini S.p.A.) che costituisce sostanzialmente risoluzione e/o modifica dei citati protocolli d'intesa del 20 gennaio 2003 e del 14 ottobre 2003, per le quali si rende necessario l'accordo di tutte le parti che tali intese hanno sottoscritto;
- 4) superare, omettendo di valutare adeguatamente, la situazione di rischio per la salute umana e per l'ambiente delineata al precedente punto D) che comporta, invece, l'impossibilità del rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Servola, richiesta dalla Lucchini S.p.A..

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI
MANIFESTA FORMALE DISSENSO

Ai sensi dell'art. 22 quater, comma 3 della L.R. 7/2000 e s.m.i., in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Servola di cui all'istanza presentata dalla Lucchini S.p.A. in data 28 luglio 2006.

FORMULA

Ai sensi dell'art. 22 quater, comma 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come di seguito indicato: va effettuata la sospensione dell'attività del reparto cokeria nonché degli altri impianti, da eseguirsi nei tempi tecnici necessari per mantenere la messa in sicurezza degli impianti e comunque in un termine temporale non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi.

Detta sospensione produrrà effetto fino a quando saranno realizzati tutti gli accorgimenti tecnici comportanti la completa eliminazione degli inconvenienti che hanno dato luogo alle determinazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina". Tale completa eliminazione sarà accertata mediante appositi rilievi analitici, da effettuarsi - anche su richiesta del Comune di Trieste e/o di altri soggetti interessati - da parte dell'A.R.P.A.-F.V.G., rilievi che saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'A.S.S. n.1 "Triestina" con riferimento alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.

DICHIARA DI RISERVARSI

ogni forma di tutela degli interessi del Comune di Trieste, compreso il ricorso all'Autorità Giudiziaria nelle sedi competenti.

OSSERVA

che le presenti manifestazione di dissenso, formulazione e dichiarazione vanno acquisite agli atti della Conferenza di Servizi ed assunte quale parte integrante e sostanziale del relativo verbale, ai sensi e per gli effetti di legge.

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)

